

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG02/08

Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG02/08 d.lgs 163/06 Articoli 17 - Codici 17.1

In tema di contratti segretati, si osserva che la segretazione dell'opera deve essere effettuata preventivamente in sede di programmazione e non in una qualsiasi delle fasi del procedimento. Al riguardo la procedura informale prevista dal legislatore si sostituisce in toto alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice per la scelta del privato contraente.

Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG02/08 d.lgs 163/06 Articoli 17 - Codici 17.1

L'art. 27 del codice è norma di chiusura del titolo II, parte I, del Codice, che segue alle ulteriori ipotesi di contratti esclusi delineate negli artt. 18 - 26. Detta disposizione impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 2 del Codice stabilisce che il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Per quanto non espressamente previsto nel Codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (art. 2, comma 3, Codice), oltre che nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile per le attività contrattuali dei soggetti indicati nell'art. 1. Unica eccezione riguarda i lavori del Genio militare, per i quali vige ancora, fino all'emanazione del nuovo regolamento per i lavori, servizi e forniture del Genio militare, la disciplina di cui all'art 122 del d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170.

Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG02/08 d.lgs 163/06 Articoli 142 - Codici 142.1

Per quanto riguarda l'applicabilità della speciale procedura di cui agli artt. 17 e ss del d.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 alle concessioni di lavori pubblici si ritiene che ciò sia ammissibile stante l'espressa previsione contenuta nell'art. 142, comma 2, del Codice. Da ciò discende, del pari, l'applicabilità della stessa anche alle procedure di finanza di progetto, sia in quanto quest'ultima è da ricondursi al generale istituto della concessione, sia in considerazione della espressa previsione contenuta nell'art. 152, comma 1, del Codice stesso.